

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A

(Riunione del Consiglio Federale del 13 ottobre 2000)

Emendamenti proposti al testo di Statuto Federale  
predisposto dal Consiglio Federale nella riunione del 18  
settembre 2000.

## Art. 5

## Uffici della F.I.G.C.

1. La Segreteria federale della F.I.G.C. è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. La Segreteria federale è diretta dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della Segreteria federale sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario generale assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di gestione.

## Art. 12

## Settore per L'Attività Giovanile e Scolastica

6. I Presidenti dei Comitati regionali del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente del Settore sentiti i Presidenti dei relativi Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti. I Presidenti dei Comitati provinciali della Lega Nazionale Dilettanti esercitano anche le funzioni di Presidenti dei Comitati provinciali del Settore per l'attività giovanile e scolastica. Un componente del Comitato provinciale, con funzioni di vice-presidente del Comitato stesso, sarà designato dal Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica d'intesa con il Presidente della L.N.D., per la specifica organizzazione dell'attività stessa.

## Art. 21

## Presidente Federale e Vice-Presidenti

## Art. 5

## Uffici della F.I.G.C.

1. La struttura amministrativa della F.I.G.C. è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. La struttura amministrativa è diretta da un Responsabile che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di gestione.
3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, spetta al Consiglio Federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

## Art. 12

## Settore per L'Attività Giovanile e Scolastica

6. I Presidenti dei Comitati Regionali del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono nominati dal Presidente Federale su proposta del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, sentiti i Presidenti dei relativi Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. Il Presidente ed i Componenti dei Comitati Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti, che esercitano attività mista, sono nominati dal Presidente Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Presidente del Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Un componente qualificato del Comitato Provinciale della Lega Nazionale Dilettanti, con funzioni di Vice-Presidente del Comitato stesso, sarà nominato dal Presidente Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, d'intesa con il Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti per la specifica organizzazione dell'attività stessa.

## Art. 21

## Presidente Federale e Vice-Presidenti

1. idem
2. idem
3. idem
4. idem
5. idem
6. idem
7. idem
8. Se nell'Assemblea eletta, anche in seguito a quattro successive votazioni, nessun candidato alla carica di Presidente Federale ottiene la maggioranza prevista al comma 7 del presente articolo, il Presidente dell'Assemblea la dichiara chiusa e rimette il verbale di mancata elezione al Presidente Federale uscente il quale rimette tale verbale alla Giunta Nazionale del CONI con proposta di Commissariamento della Federazione per impossibilità di funzionamento.

9 ex punto 8

10 ex punto 9

## Art. 23

## Elezione e composizione del Consiglio Federale

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, del Presidente federale, dei due Vice-Presidenti federali, del Presidente dell'A.I.A., nonché di venticinque componenti eletti in numero di otto dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega e un rappresentante designato dal Comitato interregionale, di otto dalle Leghe professionalistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, con ripartizione in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, di sei atleti e di tre tecnici, ivi compresi i Presidenti delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante ed un professionista e deve essere assicurata un'equa rappresentanza di atlete. Fra i tecnici devono essere rappresentati sia la categoria dilettantistica sia la categoria professionistica.

## Art. 23

## Elezione e composizione del Consiglio Federale

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, del Presidente federale, dei due Vice-Presidenti federali eletti, dell'eventuale Vice-Presidente nominato ai sensi del successivo art. 24 comma 3 lettera I), del Presidente dell'A.I.A., nonché di venticinque componenti eletti in numero di otto dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega e un rappresentante designato dal Comitato interregionale, di otto dalle Leghe professionalistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti - con ripartizione tra le diverse Leghe professionalistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata -, di sei atleti e di tre tecnici, ivi compresi i Presidenti delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante ed un professionista e deve essere assicurata un'equa rappresentanza di atlete. Fra i tecnici devono essere rappresentati sia la categoria dilettantistica sia la categoria professionistica.

## Art. 24

## Funzioni del Consiglio Federale

3.

1) può nominare un terzo Vice-Presidente per le relazioni con gli Organismi Internazionali, in attuazione degli indirizzi determinati dal Consiglio Federale e dal Presidente Federale. Il Vice-Presidente nominato partecipa alle riunioni del Consiglio federale con pieni diritti;

## Art. 24

## Funzioni del Consiglio Federale

3.

1) può nominare un terzo Vice-Presidente. Il Vice Presidente nominato fa parte del Consiglio Federale con pieni diritti ed agisce, esclusivamente verso e nell'ambito degli Organismi internazionali, con poteri rappresentativi in attuazione degli indirizzi programmatici generali determinati dal Consiglio Federale e dal Presidente Federale;

## Art. 32

## Corte Federale

1. La Corte Federale, composta dal Presidente e da otto componenti, è la massima autorità di garanzia nell'ordinamento della F.I.G.C. e dura in carica un quadriennio. Ciascuna Lega e ciascuna Associazione rappresentativa delle componenti tecniche potrà presentare una sola candidatura alla carica di Presidente e più candidature alla carica di componente, mediante comunicazione alla Segreteria Federale almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.
2. Il Presidente della Corte Federale è eletto dall'Assemblea con le procedure stabilite per il Presidente federale.
3. Gli otto componenti sono eletti con procedura analoga a quella stabilita per i Vice Presidenti federali. Ciascun delegato potrà votare in favore di un solo candidato. Risulteranno eletti quali componenti gli otto candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. Al componente più anziano nella carica o, in subordine, più anziano di età viene attribuita la qualifica di Vice Presidente.
4. I giudici della Corte federale sono nominati tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche o avvocati con venti anni di esercizio.
5. Ogni tesserato od affiliato alla F.I.G.C. può ricorrere alla Corte federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale.

## Art. 32

## Corte Federale

1. La Corte Federale, composta dal Presidente e da otto componenti, è la massima autorità di garanzia nell'ordinamento della F.I.G.C. e dura in carica un quadriennio.
2. Il Presidente della Corte Federale è eletto dall'Assemblea con le procedure stabilite per il Presidente federale.
3. Gli otto componenti sono nominati, su proposta del Presidente Federale, dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata. Al componente più anziano nella carica o, in subordine, più anziano di età viene attribuita la qualifica di Vice-Presidente.
4. I Giudici della Corte Federale debbono possedere i seguenti requisiti soggettivi: siano magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche o avvocati con venti anni di esercizio.
5. Ogni tesserato od affiliato alla F.I.G.C. può ricorrere alla Corte federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale.

- |  |  |
|--|--|
| <p>6. La Corte federale, anche d'ufficio, interpreta le norme statutarie e giudica sulla legittimità delle altre norme federali, annullando quelle adottate in violazione dello Statuto.</p> <p>7. La Corte federale giudica in via definitiva, su azione del Procuratore federale, i dirigenti federali ai fini delle incompatibilità; dirime, anche d'ufficio, i conflitti che insorgano tra organi federali e giudica sulle eccezioni attinenti la regolarità del loro funzionamento.</p> <p>8. Il Presidente federale o il Presidente della Corte federale d'ufficio possono promuovere di fronte alla Corte federale eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'A.I.A. o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del C.O.N.I. o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'A.I.A. e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.</p> | <p>6. La Corte federale, anche d'ufficio, interpreta le norme statutarie e giudica sulla legittimità delle altre norme federali, annullando quelle adottate in violazione dello Statuto.</p> <p>7. La Corte federale giudica in via definitiva, su azione del Procuratore federale, i dirigenti federali ai fini delle incompatibilità; dirime, anche d'ufficio, i conflitti che insorgano tra organi federali e giudica sulle eccezioni attinenti la regolarità del loro funzionamento.</p> <p>8. Il Presidente federale o il Presidente della Corte federale d'ufficio possono promuovere di fronte alla Corte federale eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'A.I.A. o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del C.O.N.I. o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'A.I.A. e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.</p> |
|--|--|

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 OTTOBRE 2000

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE  
avv. Luciano Nizzola